



# COMUNE DI LERCARA FRIDDI

## CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

### AREA AMMINISTRATIVA

ORDINANZA N. 30

**OGGETTO:** Misure a tutela dei soggetti affetti da grave disabilità intellettiva, disturbi dello spettro autistico e problematiche psichiatriche e comportamentali ad elevata necessità di supporto inquadrati nell'art. 3, comma 3, Legge 104/92. Provvedimenti.

### IL SINDACO

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID - 19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio

nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

TENUTO CONTO delle indicazioni formulate da Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute del 07 marzo;

VISTO il DPCM dell'08.03.2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19. (20°01522), pubblicato sulla G.U. Serie Gen. 59 de 08.03.2020; nonché delle restrizioni in materia di circolazione anche nell'ambito dello stesso territorio civico limitando così al massimo gli spostamenti;

VISTO il D.P.C.M. del 09.03.2020 che, tra l'altro, dispone che allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del Virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 sono estese all'interno territorio nazionale e, che tali disposizioni producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10.04.2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 dell'11.04.2020, con il quale ha dichiarato che i predetti DPCM dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020 e del 1° aprile 2020 cessano di produrre effetti a decorrere dal 14 aprile 2020;

VISTE le Ordinanze contingibili ed urgenti nn. 5-7-10-14-15 e 16 del Presidente della Regione Siciliana;

RILEVATO che la situazione epidemiologica in tutto il territorio regionale registra una inferiore diffusione del contagio rispetto ad altre parti del territorio nazionale, ciò consentendo di uniformare, prudentemente e proporzionalmente, le misure urgenti di contenimento già adottate in Sicilia con le attuali disposizioni contenute nel DPCM del 10/04/2020, così come richiamato nell'Ordinanza contingibile e urgente n. 17 del 18/04/2020 del Presidente della Regione Siciliana;

CONSIDERATO che la ratio che ispira gran parte delle citate previsioni, in conformità a quanto raccomandata dall'OMS, è quella di assicurare il rispetto dei rapporti interpersonali esterni all'ambito familiare tramite la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 mt, quale condizione minima inderogabile per prevenire e contenere la diffusione del contagio;

VERIFICATO che coloro che rientrano nella fattispecie di cui all'oggetto, hanno la necessità di avere gradi di libertà nella gestione quotidiana, nel rispetto delle regole sopra menzionate;

PRESO ATTO del perdurare dell' applicazione delle misure di contenimento restrittive adottate sul territorio nazionale e regionale;

RITENUTO opportuno adottare la presente ordinanza ai sensi dell'art 54, comma 4 e 4 bis, del TUEL, che testualmente, recita: "4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità

*pubblica e la sicurezza urbana" . 4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione,..omissis";*

VISTO lo Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso:

## **DISPONE**

*per le motivazioni esplicitate in premessa che qui integralmente si richiamano;*

- 1) che i soggetti specificati in oggetto possano svolgere attività motoria presso l'Asilo Nido Comunale "Don Milani" e relative pertinenze, rispettando le norme di sicurezza imposte dai vigenti decreti e garantendo, contestualmente, l'accesso contingentato, indicativamente un utente ogni ora.
- 2) che l'accompagnatore, all'uopo incaricato, è tenuto a portare con se il modulo di autocertificazione predisposto dal Ministero dell'Interno in modo da poter dichiarare che lo spostamento risponda ai motivi di cui in oggetto;
- 3) che i soggetti interessati siano accompagnati presso la struttura comunale, in ragione di una unità per volta, con l'automezzo comunale per soggetti "H"
- 4) che gli operatori, gli accompagnatori e gli utenti saranno dotati di mascherine, guanti monouso e gel igienizzante;
- 5) che la Polizia Municipale assicuri il rispetto della presente Ordinanza;

La presente ordinanza è resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune;

Copia della presente sarà trasmessa a mezzo pec a:

- Prefettura di Palermo;
- ASP 6 di Palermo;
- Distretto 38 di Lercara Friddi;
- Comando Stazione Carabinieri di Lercara Friddi;
- Comando di Polizia Stradale di Lercara Friddi;
- Comando di Polizia Municipale.

Dalla Residenza Municipale, li 21/04/2020



IL SINDACO  
Luciano Marino